

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE LA NOSTRA VOCE
CODICE FISCALE 94079110360 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)**

Il giorno 21 del mese MAGGIO anno 2022, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea ORDINARIA dell'associazione ASSOCIAZIONE LA NOSTRA VOCE ODV con sede legale nel Comune di MODENA (MO) Via CIALDINI, 4 per discutere e deliberare sul seguente O.d.g. :

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 10,30 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig./la Sig.ra MARINA NINI

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 7 (SETTE) soci aventi diritto al voto, come da separato foglio presenze, e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle organizzazioni di volontariato continuando anche a conservare la qualifica di Organizzazione di Volontariato della associazione medesima.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione risulta iscritta all'albo provinciale delle Organizzazione di Volontariato 130 con atto 130 del 4 agosto 1999 di cui alla legge 266/1991 e alle leggi regionali n. 12 / 2005 e n. 3 / 1999, già O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ex art. 10 comma VIII, Legge nr. 460/1997; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Alle ore 11,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Claudio Dugoni



Il Segretario

Marina Nini



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il **E 3 GIU. 2012**

al n° **2968** Serie **3**

Composto da **2200 (ESZNGE)**

(2) Firma su delega del Direttore Provinciale

(Claudio Dugoni)

Il Funzionario
Alessandra Biasotti



ALLEGATO A

ELENCO DEI SOCI PRESENTI REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 20 MAGGIO 2022

NOME	INDIRIZZO	FIRMA
Cavazzoni Franco	Viale marini, 31 – Sassuolo	Cavazzoni Franco
Dugoni Claudio	Via Pagliani, 32 - Modena	Dugoni Claudio
Nini Marina	Via Ricci, 21 – Modena	Nini Marina
Petocchi Benedetta	Via Carlo Sigonio, 410/3 – Modena	Benedetta Petocchi
Ricci Carmen	Via Verica, 92 – Pavullo	Ricci Carmen
Righetti Stefano	Via Fontana, 74/2 – Fontana di Rubiera	Righetti Stefano
Tardini Deanna	Via Mercanti, 13 - Correggio	Tardini Deanna

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Modena in via Cialdini 4, l'associazione denominata "Associazione La Nostra Voce - OdV" ex art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo mentre il cambiamento di sede in altra città comporta la modifica dello statuto e dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. È facoltà dell'associazione aprire sedi operative in provincia di Modena. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 2 - CARATTERE DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario è autonoma, indipendente, apartitica ed è strutturata secondo i principi della rappresentatività.

L'Associazione La Nostra Voce - OdV" si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a essa:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

I soci prestano in modo personale, spontaneo e gratuito la loro opera per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.4 (quattro) del presente statuto.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SCOPI

L'Associazione, attraverso l'opera gratuita di volontari, svolge attività in ambito socio-sanitario, in particolare nel campo della neoplasia laringea.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana concretizzabili in attività rivolte indistintamente a tutti i cittadini toccati direttamente o indirettamente dal neoplasma laringeo o da stato oggettivo di bisogno, si prefigge di:

- a- Assistere moralmente tutti cittadini colpiti dal neoplasma laringeo, siano essi operandi o laringectomizzati; per tale scopo incaricati e rieducatori visiteranno periodicamente le cliniche specializzate e si recheranno ovunque sia ritenuta utile la loro presenza;
- b- Istituire "Centri di Rieducazione Fonetica", ove, sotto il controllo dei sanitari di O.R.L. e Foniatria, potranno venire addestrati altri nuovi rieducatori da destinare alle apposite Scuole di Riabilitazione gratuite;
- c- Applicarsi con mezzi didattici e rieducativi al fine di poter ridare l'uso della parola ad ogni laringectomizzato;
- d- Offrire gratuita assistenza per tutte le pratiche e i problemi afferenti il diritto del laringectomizzato;
- e- Curare ogni favorevole sviluppo assistenziale presso gli organi pubblici e sociali nell'intento di ottenere un giusto e decoroso riconoscimento a favore degli affetti dal neoplasma laringeo.

1- Tutte le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere solo rimborsate dalla associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.

2- Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione potrà anche stipulare contratti e convenzioni di pro- mozione ed assistenza, sponsorizzazione, e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti, a titolo di esempio, libri, pubblicazione a stampa, atti, video, con enti, imprese e/o persone fisiche che operano specialmente nei settori farmaceutico, biomedico e biomedicale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 5 – ORGANICO

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

TITOLO II - SOCI

ART. 6 - SOCI

L'Associazione è aperta a tutte le persone affette da neoplasma laringeo e da tutti coloro che mostrino un evidente interesse verso i problemi del neoplasma laringeo e che si impegnino a perseguire gli scopi dell'Associazione.

Tutti coloro che sono interessati a fare parte dell'Associazione con la qualifica di socio devono farne richiesta scritta nei termini e modalità di cui al successivo art.7.

ART. 7 - AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla Associazione deve essere formulata mediante apposita istanza presentata al Consiglio Direttivo della Associazione stessa, che è l'organo competente a decidere, in via esclusiva e in relazione ai requisiti del richiedente, sulla accettazione o sulla reiezione della istanza, con obbligo tuttavia di motivare l'eventuale rifiuto di ammissione. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione può essere oggetto di ricorso da parte del richiedente non ammesso di fronte all'assemblea dei soci.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al perseguimento dei fini statutarie e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti a:

- a. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- b. prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. accedere alle cariche associative;
- d. prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali;
- e. recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è trasmissibile.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b. per decadenza, e cioè per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di esclusione assunta dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per accertati e gravi motivi di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità, previa contestazione all'interessato, per iscritto, dei motivi che l'hanno determinata e con la concessione di un congruo termine per replicare;
- d. per non aver partecipato all'assemblea annuale dell'Associazione e per non aver preso parte attivamente all'attività associativa, volta al perseguimento dei fini statutari, per tre anni consecutivi.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. Contro il provvedimento di esclusione di cui alle lettere c) d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

ART. 10 - SOSTENITORI

Sono sostenitori dell'Associazione tutti coloro che apportano un contributo economico libero e volontario allo sviluppo delle attività dell'Associazione stessa in quanto ne condividono le finalità e gli scopi.

I sostenitori non assumono la qualifica di socio, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione attraverso la stampa periodica dell'Associazione stessa, il sito, i social ed email e di partecipare alle iniziative dell'Associazione alle quali siano interessati.

Art. 11 - VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO III - FINANZE E PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale nei limiti previsti dall'art 6 del codice del terzo settore ;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto, lo sottopone, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'Assemblea dei soci infine, nei termini di legge, esso deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IV - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 14 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea plenaria (Ordinaria e Straordinaria);
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti nell'articolo 30 del D.Lgs 117/2017);
- il Revisore Legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti nell'articolo 31 del D.Lgs 117/2017);
- il Comitato Tecnico Scientifico.

Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

ART. 15 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i soci dell'Associazione anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nella Provincia di Modena, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, eventualmente, di quello preventivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio Direttivo e anche su domanda parimenti motivata e controfirmata da almeno un decimo degli Associati, o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante avviso da affiggersi nei locali della sede dell'Associazione, da pubblicare sul sito internet o con comunicazione per iscritto, anche a mezzo e-mail, da inviarsi ai singoli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o da consegnarsi a mano entro lo stesso termine.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, in prima e in seconda convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea Plenaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in ogni caso, a maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Sono devoluti alla competenza della Assemblea Plenaria i seguenti poteri:

- a. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. eleggere il Presidente;
- d. eleggere l'Organo di Controllo;
- e. eleggere il Revisore dei Conti;
- f. fissare gli indirizzi e le direttive generali della attività della Associazione;
- g. deliberare l'esclusione dei Soci indegni, su segnalazione del Consiglio Direttivo;
- h. modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto e sciogliere la Associazione;
- i. per modificare gli scopi statutari, per deliberare lo scioglimento e per trasferire la sede fuori della provincia di Modena è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati;
- l. deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati o del Revisori dei Conti, nonché su quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, la presidenza è conferita al membro del Consiglio Direttivo più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme all'apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

I soci che hanno diritto di voto devono essere iscritti da almeno tre mesi.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette fino a un massimo di undici membri soci, secondo le determinazioni della Assemblea Plenaria che procede alla elezione.

L'Assemblea Plenaria elabora le modalità pratiche per la votazione, che consentano il rispetto della suddetta riserva.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- a. il Presidente, che ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- c. il Tesoriere, che sovrintende alla contabilità della Associazione;
- d. Il Segretario che spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Ogni consigliere, all'inizio del suo mandato, è invitato ad assumere delega, anche non esclusiva, per un determinato settore di attività della Associazione o per un determinato progetto della Associazione, tra quelli proposti dal Presidente.

Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi eventualmente vacanti nel corso del mandato saranno chiamati coloro che nella precedente elezione abbiano riportato il maggior numero di voti fra i non eletti: costoro resteranno in carica fino allo scadere del mandato conferito agli altri Consiglieri.

Qualora vengano a mancare consiglieri in numero inferiore al numero minimo consentito, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione necessari per la gestione della Associazione, che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea degli Associati.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. deliberare sulle questioni, riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

2. predisporre i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
3. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
4. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
5. procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
6. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
7. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
8. deliberare sulla adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti e ad istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività della Associazione stessa, designandone in esse i propri rappresentanti da scegliere tra i soci;
9. nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e da non soci.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, nella provincia di Modena, anche fuori della sede sociale, preferibilmente una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta vi siano argomenti da trattare, mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale, recante l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, da esporre almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; la convocazione può essere effettuata anche mediante comunicazione per iscritto o via e-mail da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione, oppure anche telefonicamente, con un preavviso di almeno dieci giorni. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche su richiesta, con indicazione delle materie da trattare, di almeno due dei suoi membri.

Saranno comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche non formalmente convocate come sopra prescritto, qualora vi assistano tutti i Consiglieri e tutti i Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità, prevale il voto del Presidente per tutte le decisioni previste nei punti precedenti da 1 a 9, ad eccezione del punto n. 3, per il quale, in caso di parità di voto, la proposta in esame sarà rigettata.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario della Riunione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre norme regolamentari, amministrative, organizzative a complemento ed integrazione del presente statuto.

Tali norme regolamentari, una volta approvate dall'Assemblea Plenaria, formeranno parte integrante e sostanziale dello Statuto e non potranno essere modificate se non con il voto favorevole dell'Assemblea stessa.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017, nel caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvede a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del suddetto Decreto Legislativo. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere rinominato.

Il Revisore esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Il Revisore dei Conti partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse richiedere la nomina obbligatoria del Revisore Legale dei Conti, il Consiglio Direttivo può comunque richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere alla nomina di un Revisore iscritto nell'apposito registro e dotato di adeguata professionalità.

ART. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati, solo in caso di effettiva necessità, rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Modena, dal Presidente della Camera di Commercio di Modena e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena.

A tale Collegio verranno sottoposte tutte le controversie eventualmente in sorte tra i singoli associati o tra questi e l'Associazione o suoi Organi, con particolare riguardo ai ricorsi proposti dagli Associati esclusi dall'Associazione.

I Probiviri giudicano secondo equità e senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile, salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria in caso di controversia in tema di esclusione dall'Associazione.

Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 23 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli esperti di neoplasie e specialisti in Otorinolaringoiatria.

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo e propositivo che dura in carica per un triennio. I componenti sono rieleggibili.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - NORMA FINALE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto la quale provvederà, contestualmente e con la medesima maggioranza, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli obblighi, fermo restando quanto stabilito dalla Legge.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 25 - CONCLUSIONI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 26 – Esenzione imposta di bollo e registro

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

F.to Marina Nini



F.to Claudio Dugoni



Il presente Statuto consta di n. 12 (dodici) pagine